

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

che fissa gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito per gli anni civili 2007-2012

[notificata con il numero C(2007) 5104]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/679/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, gli Stati membri che applicano, al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento, il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio⁽²⁾, possono applicare, durante il periodo 2007-2012, una riduzione, detta «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 378/2007, entro due mesi dell'entrata in vigore dello stesso, gli Stati membri fissano il tasso annuo di modulazione volontaria che applicheranno per il periodo 2007-2012 e lo comunicano alla Commissione unitamente a una valutazione dell'impatto dell'applicazione di tale misura.

⁽¹⁾ GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, lo Stato membro in cui, all'atto dell'entrata in vigore di detto regolamento, si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e in cui il regime di pagamento unico è applicato a livello regionale può scegliere, per il periodo 2007-2012, di applicare tassi differenziati su base regionale secondo criteri oggettivi. Il tasso massimo per qualsiasi regione di ciascuno Stato membro interessato è pari al 20 %.
- (4) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 378/2007, lo Stato membro che applica tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale trasmette alla Commissione, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, per il periodo 2007-2012, informazioni concernenti: a) i tassi annui di modulazione volontaria per ogni regione e per l'intero territorio; b) gli importi complessivi annui da ridurre nel quadro della modulazione volontaria; c) se del caso, gli importi supplementari complessivi annui necessari per coprire l'aiuto supplementare di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento; d) i dati statistici e altri dati di sostegno utilizzati per stabilire gli importi di cui alle lettere b) e c).
- (5) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione sulla base: a) di un calcolo nel caso di un tasso nazionale unico di modulazione volontaria; b) in caso di applicazione di tassi differenziati su base regionale, degli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (6) Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione i seguenti tassi annui di modulazione volontaria fissati a livello regionale:

Regioni	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Inghilterra	12 %	13 %	14 %	14 %	14 %	14 %
Irlanda del Nord	4,5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	9 %
Galles	0 %	2,5 %	4,2 %	5,8 %	6,5 %	6,5 %
Scozia	5 %	8 %	8,5 %	9 %	9 %	9 %

(7) Il Regno Unito ha inoltre trasmesso il totale degli importi soggetti a riduzione a titolo di modulazione volontaria, nonché una valutazione dell'impatto dell'applicazione di tale modulazione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2008.

(8) Occorre pertanto fissare gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito,

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Articolo 1

Gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito per gli anni civili 2007-2012 sono riportati nell'allegato della presente decisione.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito

(in milioni di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totale	362,0	424,0	464,4	475,5	481,6	481,6
Di cui:						
Regime di pagamento unico, titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003	358,6	419,6	459,6	470,6	476,7	476,7
Carni bovine, articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003	1,49	2,38	2,53	2,68	2,68	2,68
Frutta a guscio, articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Altri (*)	1,909	2,018	2,268	2,218	2,218	2,218

(*) Stima degli importi risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria ai pagamenti per le colture proteiche [articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003] e le colture energetiche [articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003].